

IN BREVE n. 029-2011
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PART TIME NELLA PA - CIRCOLARE BRUNETTA

Con circolare n.9 del 30 giugno 2011 il Ministro Brunetta di concerto col ministro per le Pari opportunità Mara Carfagna e col sottosegretario con delega alle Politiche per la famiglia Carlo Giovanardi, si rivolge a tutte le pubbliche amministrazioni in tema di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i pubblici dipendenti.

Vengono forniti indirizzi e raccomandazioni sulla trasformazione del rapporto sia per l'applicazione della disciplina a regime (innovata dal decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008) sia per la gestione della fase transitoria (regolata dall'art. 16 della legge n. 183/2010, il c.d. "collegato lavoro"). In particolare, quest'ultima norma ha previsto, in sede di prima attuazione, la possibilità per le amministrazioni di rivedere le situazioni di *part-time* già in essere al momento dell'entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008, accordando un potere unilaterale speciale per ricondurre i rapporti a tempo pieno nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.

Si ricorda la priorità scelte delle pubbliche amministrazioni nelle eventuali situazioni nei casi in cui i pubblici dipendenti sono titolari per legge di un diritto alla trasformazione (come nel caso dei malati oncologici) o di un diritto di precedenza alla trasformazione (come nel caso di dipendenti che assistono persone disabili o hanno figli minori di tredici anni).

IN ALLEGATO A PARTE - DIP.FUNZIONE PUBBLICA Circ. n. 9 del 30.06.2011 (documento 159)

In particolare:

Il part time non è più automatico. L'unica categoria di lavoratori che potranno chiedere la trasformazione da full time a part time, senza che l'amministrazione possa negarlo, è quella degli ammalati oncologici.

Alcune categorie che potranno avere precedenza, senza il diritto assoluto, come per esempio quelle previste dalla legge 104/92.

ATTENZIONE AL TFR

Dopo la deviazione del Tfr a fondi pensione, salvo volontà contraria del lavoratore, utilissima ai mercati finanziari, un po' meno alle tasche del lavoratore (i fondi pensione aperti o negoziali avrebbero reso meno del Tfr! però con grossi utili però ai gestori!), ora si prospetta di mettere questa risorsa nella disponibilità immediata del lavoratore, lasciandogli la libertà di che uso farne.... fumo negli occhi, illusioni....ma primo passo verso l'abolizione o deviazione ad altri scopi contrario agli interessi del lavoratore.

Risorsa che verrebbe utile al fisco che ne taglierebbe una bella fetta in base alla aliquota marginale del reddito, utile al mercato per maggiori risorse economiche a disposizione del lavoratore (il consumismo rende al fisco, più che il risparmio!), utile ai mercati finanziari sempre alla ricerca

delle pecore da tosare e non ultima allo stesso INPS per eventuali destinazioni ad aumenti contributivi volontari (pensione facoltativa).

Ma attenzione a poco a poco, dietro l'angolo, ci potrebbe essere l'abolizione dell'erogazione di queste somme considerate dalla Confindustria finanziamento a lungo termine e a buon mercato, ma attenzione sempre con un costo all'azienda privata o alla pubblica amministrazione: quale è il tuo attuale introito? su questo si giocherebbe il salario ormai come unico pezzo di contrattazione, considerando la cifra finale e non separatamente le voci che lo compongono.

Dunque meglio mantenere il Tfr, salario differito, in parte con natura previdenziale, e porre più attenzione a manovre che da tempo vogliono cancellare questa parte di costo del lavoro.

MANOVRA TREMONTI - Alcune riflessioni

Per il pericolo di censure della Corte Costituzionale che avrebbero potuto annullare il provvedimento il taglio delle pensioni della dipendenza pubblica e privata viene interpretato come modifica alle rendite della perequazione automatica annuale degli scaglioni di reddito: nessun taglio con perequazione al 100% sui primi 1.428 euro (*ovviamente lordi!*), rendita al 45% per gli importi tra 1.428 e 2.380, nessun aumento con perequazione bloccata per la parte eccedente i 2.380 euro (attualmente con perequazione al 75% dell'indice Istat).

Ma tutti si pongono una domanda: **quali tagli sulle pensioni (chiamate vitalizi), veramente d'oro e reali istituti di beneficenza, dei nostri politici?**

Leggo poi degli indignatos che vengono aizzati contro le pensioni dei padri e nonni, pensioni che però permettono di mantenere questi indignatos cui i nostri politici non riescono dare lavoro e futuro.

Politici che però hanno 3-4-5 e più incarichi, tutti lautamente retribuiti. Basta a questo mulino! Un solo stipendio e gli altri per il lavoro dei giovani!

Nella manovra Tremonti quali i tagli alla politica e ai politici? E' vero che a inizio anno hanno avuto prebende ai loro già lauti stipendi?

Infine se le pensioni hanno un costo, quanto invece costa il carrozzone che le amministra? Quanto incide percentualmente sulle pensioni la spesa amministrativa? Sono stati analizzati nel loro insieme e tagliati i rami secchi inutili, di vero parassitismo?

ANCHE SACCONI PENSA DI TARTASSARE I PENSIONATI (ma per sempre)

Sacconi sta pensando una ulteriore manovra in peius, probabilmente neanche di transizione, sui coefficienti della perequazione automatica, azzerando l'indicizzazione dei trattamenti oltre le cinque volte il minimo INPS e abbassando l'indicizzazione al 37,5% per la fascia degli importi intermedi....

Anche se durante la vita lavorativa ti sei sacrificato per crearti una discreta pensione per un tranquillo postlavorativo, il Governo vuole che tu muoia in povertà. Chi non si è sacrificato con riscatti e maggiori contribuzioni, magari con periodi più o meno lunghi di lavoro in nero, il Governo lo gratifica taglieggiando le pensioni cosiddette d'oro (oro patacca!). Mai però vanno toccati i vitalizi dei politici. Grazie papà Governo!

A proposito ma dove vanno i così detti diritti acquisiti? Ritorniamo alle legittime aspettative che un colpo di vento può spazzare?

Ma non si parlava di adeguamento delle pensioni?

I pensionati ringraziano. Chi? Ma è ovvio: i benefattori Giulio Tremonti e Silvio Berlusconi! In tempi così difficili hanno pensato bene di annullare la "rivalutazione" annuale di chi percepisce la pensione "d'oro" di poco più di 2.300 euro mensili e di dimezzare quella (la mia compresa) da 1.400. Certo, siamo un esempio mostruoso di scandalosi privilegi borghesi frutto di 35-40 anni di lavoro onesto e con tutti i contributi versati. E, dato che la "rivalutazione" è soltanto una cifra di pochi euro all'anno, raccoglieranno tutto sommato briciole. Ma quelli che parlavano di adeguamento delle pensioni, ferme da decenni, al reale costo della vita; di fiscal drag e aliquote fiscali varie, dove sono finiti?

Vincenzo Mannello

da Sole 24 ore del 6 luglio 2011

ENPAM - I REDDITI SOGGETTI ALLA CONTRIBUZIONE QUOTA B

Entro luglio vanno dichiarati all'ENPAM i redditi libero-professionali netti (detratte le spese per la produzione del reddito) non soggetti ad altra contribuzione previdenziale eccedenti per il 2010 a 5.431,92 euro annui per gli iscritti di età inferiore ai 40 anni o ammessi alla contribuzione ridotta della quota A e superiori a 10.031,68 euro annui per gli iscritti si età superiore ai 40 anni. Ma quali sono i redditi soggetti alla contribuzione e quali quelli esenti?

Redditi non assoggettati alla quota B

- Redditi già assoggettati a contributo previdenziale obbligatorio:
 - redditi da lavoro dipendente

- redditi per attività in convenzione col Servizio sanitario nazionale
- Borse di studio per dottorati di ricerca
- Compensi per i corsi di specializzazione

Redditi assoggettati alla quota B

- Redditi occasionali connessi alla professione (corrispettivi per convegni, congressi, consulenze tecniche d'ufficio, ecc.)
- Borse di studio attribuite per particolari conoscenze professionali
- Redditi da Co.Co.Co.
- Borsa di studio dei medici del corso di formazione in medicina generale
- Redditi da attività intramoenia e intramoenia allargata
- Redditi da attività extramoenia
- Redditi da attività libero-professionale prevista da contratti dei dirigenti medici dipendenti
- Redditi da attività libero-professionale medica o odontoiatrica

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Abbazia Benedettina della Santissima Trinità di cava de' Tirreni

Data di emissione il 7 luglio 2011

LAVORO - TUTELE DISABILI e LORO FAMILIARI

a cura di Marco Perelli Ercolini

Collana Universalia Multimediale ENPAM



Una guida sulla problematica relativa alla legge 5 febbraio 1992 numero 104 e successivi interventi legislativi e orientamenti giurisprudenziali per la tutela nei posti di lavoro per le persone con handicap e per i familiari che li assistono.

Può essere richiesto gratuitamente a c.sebastiani@enpam.it oppure consultabile sul sito ENPAM <http://www.enpam.it/collana-universalia/collana-universalia-multimediale-enpam>

PENSIONATI e SACRIFICI PER LA MANOVRA ECONOMICA

I pensionati sono disposti ai sacrifici per il loro Paese, ma i sacrifici debbono essere di tutti, politici compresi...basta coi figli e figliastri! Altrimenti i pensionati dicono basta.

PENSIONI - Alcune riflessioni

Nel futuro pensioni più basse, ma gli indici di conversione per le pensioni contributive danno una copertura del trattamento di 18 - 20 anni con uscita a 65 e 60 anni, escludendo nel calcolo la rivalutazione del montante agganciata al Pil e l'erosione delle spese di amministrazione. Ma quanto incidono queste spese? Inoltre quanti sono i pensionati che sopravvivono e usufruiscono della pensione oltre il punto -zero- e quanti invece non decidono prima, quanto incidono le reversibilità? Sono domande cui non si hanno mai risposte...perché?

Scriva Elsa Fornero a proposito della proposta Sacconi di revisione della scala di perequazione automatica delle pensioni: -la misura è però ispirata alla logica del "fare cassa" e ingiustamente punitiva verso i pensionati medi. Soprattutto, è lampante l'iniustizia del confronto con il mantenimento della indicizzazione dei generosi vitalizi dei parlamentari e dei politici in genere -.

MANOVRA TREMONTI

Si tratta del decreto-legge n. 98 contenente "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" pubblicato in gazzetta ufficiale n. 155 ed entrato in vigore il 6 luglio 2011. Il presente decreto sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il decreto consta di 41 articoli raggruppati in tre titoli (Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate - Disposizioni per lo sviluppo - Disposizioni finali):

- gli articoli da 1 a 15 contengono disposizioni rivolte alla riduzione dei costi della politica e degli apparati;
- gli articoli da 16 a 22 si riferiscono al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione scolastica;
- gli articoli da 23 a 25 sono norme in materia tributaria e di gioco;
- gli articoli da 26 a 41 sono disposizioni per lo sviluppo e finanziarie.

In particolare, l'articolo 18 contiene interventi in materia previdenziale:

Art. 18

Interventi in materia previdenziale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un mese. Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni anno successivo fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032.

2. L'articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come successivamente prorogato, e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Dalla medesima data, nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a), del predetto decreto-legge n.185 del 2008, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennita' di mobilita' per un numero di mesi pari alla durata dell'indennita' di disoccupazione.

3. A titolo di concorso per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, alla fascia di importo dei trattamenti pensionistici superiore a cinque volte il trattamento minimo di pensione Inps la rivalutazione automatica, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non e' concessa. Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il predetto trattamento minimo Inps, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni e' applicato, per il periodo di cui al comma 1, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 45 per cento.

4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-bis, la parola: "2015" e' sostituita dalla seguente: "2014"; nel medesimo comma sono soppresse le parole: ", salvo quanto indicato al comma 12-ter,";

b) al comma 12-ter: 1) al primo periodo, la parola: "2013" e' sostituita dalla seguente: "2012";

2) all'ultimo periodo, le parole: "2019" e "2017" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2016" e "2014"; nel medesimo periodo le parole "triennio precedente" sono sostituite dalle seguenti: "biennio precedente".

5. Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad eta' del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di eta' tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale e' proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore eta', studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilita' disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995.

6. L'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, si intende abrogato implicitamente dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

7. L'articolo 21, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che le percentuali di incremento dell'indennita' integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte nell'aliquota massima, calcolata sulla quota dell'indennita' medesima effettivamente spettante in proporzione all'anzianita' conseguita alla data di cessazione dal servizio.

8. L'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che e' fatta salva la disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, ad eccezione del comma quarto del predetto articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983.

9. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, gia' definiti con sentenza passata in autorita' di cosa giudicata o definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell'Inpdap, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.

10. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, si interpreta nel senso che la quota a carico della gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, va determinata con esclusivo riferimento all'importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale.

11. Per i soggetti gia' pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorieta' dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attivita' professionale.

Per tali soggetti e' previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo.

12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attivita' il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attivita' non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base

ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

13. Con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si conferma che la relativa copertura contributiva ha natura integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, come previsto dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.

14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso.

15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14.

16. All'articolo 20 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennita' economica di malattia in base all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione e' applicabile ai sensi della normativa vigente.";

b) al comma 1, le parole: "alla data del 1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di cui al comma 1-bis".

17. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno, limitatamente all'articolo 43, l'efficacia abrogativa del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 369, di cui alla voce 69626 dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, che si intende così modificato.

18. L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e l'articolo 1, comma 5, del decreto- legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non e' comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva.

19. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, si' interpretano nel senso che il contributo di solidarieta' sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria e' dovuto sia dagli ex-dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo e' calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed e' trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attivita' lavorativa.

20. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il finanziamento al "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilita' familiari" di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565", puo' essere effettuato anche delegando il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla Gestione medesima dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Le modalita' attuative e di regolamentazione della presente disposizione sono stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

21. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' inserito il seguente:

"5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del polo della salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, rimane in carica fino al completamento delle iniziative correlate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, per consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma 4. Ai predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi del comma 4, puo' essere affidato un incarico di livello dirigenziale generale ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".

22. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidita' civile, della cecita' civile, della sordita', dell'handicap e della disabilita', le regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari.

IN ALLEGATO A PARTE - DECRETO-LEGGE n. 98 del 06.07.2011 (documento 160)

Evidenziato in giallo il comma di importanza attuale

Punto 1-Per le lavoratrici dipendenti del settore privato, l'età minima per accedere alla pensione di vecchiaia cresce progressivamente a partire dal 2020 sino al 2032 (sino a quando resisterà questa norma? O verrà presto cambiata in pejus come molte norme della riforma previdenziale? Si può definire una norma scritta sulla sabbia).

Punto 3-Viene cambiato temporaneamente l'attuale meccanismo della perequazione automatica delle pensioni: per gli importi di pensione da tre a cinque volte il minimo INPS l'aumento di rivalutazione va applicato nella misura del 45% e per gli importi di pensione superiori alle cinque volte il minimo INPS non spetta alcuna rivalutazione.

Punto 5- Aggancio delle pensioni di reversibilità all'età dell'iscritto e alla differenza di età col coniuge superstite: l'aliquota di pensione al superstite viene ridotta del 10% per ogni anno di matrimonio mancante al valore di 10 se la differenza di età è superiore a 20 anni e il titolare della pensione ha contratto matrimonio avendo più di 70 anni. La norma non si applica in presenza di figli minori, studenti o inabili.

Punto 11-Obbligo delle Casse privatizzate alla contribuzione obbligatoria anche per i pensionati che esplicano ancora una attività libero professionale.

Punto 12-Previsione della contribuzione alla propria Cassa dei professionisti che esplicano attività, ancorché non esclusiva, di lavoro autonomo per il quale necessita l'apposita competenza e titolo.

PENSIONATI ENPAM e REDDITO PROFESSIONALE

I pensionati ENPAM del Fondo Generale sono esonerati dal versamento dei contributi e di conseguenza anche dall'invio del Modello D per la dichiarazione dei redditi da libera professione non già soggetti ad altra contribuzione previdenziale, prodotti nel 2010.

Tuttavia possono chiedere entro il 31 luglio di essere ammessi al versamento del contributo nella misura intera del 12,50% o ridotta del 2%.

Nel 2009 con delibera 53 il Consiglio di Amministrazione, al fine di evitare contenziosi con la Gestione separata INPS, ha deliberato l'abolizione dell'esonero contributivo per i pensionati del Fondo generale che proseguono una attività libero-professionale. La delibera tuttavia è ancora al vaglio dei Ministeri vigilanti e sarà applicativa solo dopo la relativa approvazione.

DISOCCUPAZIONE GIOVANILE e ETA' PENSIONABILE

La disoccupazione giovanile è in aumento. Per esigenze di cassa, le assunzioni in molti settori del lavoro, pubblico in particolare sono congelate. Si va verso un aumento dell'età pensionabile.

Come si possono conciliare queste variabili?

Un aumento dell'età pensionabile quanto incide su nuovi posti occupazionali dei giovani....un tardivo accesso nel mondo del lavoro quanto inciderà sul quantum di queste future pensioni? Nuova linfa contributiva delle giovani assunzioni quanto maggior vigore può dare alle Casse previdenziali?

Ma quali risposte ci danno i nostri amministratori, preoccupati dell'oggi e poco previdenti per il domani?

Tanto ci sono e ci saranno i genitori, i migliori ammortizzatori sociali!